

Dott. **Matteo Piazza** Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Circolare per il Cliente 2 novembre 2020

Versione Completa

IN BREVE

- Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi: i chiarimenti dell'Agenda Entrate-Riscossione
 - Le novità sui fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti
 - Iva agevolata sulle cessioni di mascherine e dispositivi medici: prime risposte dell'Agenda Entrate ai quesiti degli operatori
 - Eco e Superbonus anche per edifici riscaldati con stufe e caminetti
 - Pronti gli elenchi Split payment per il 2021
 - Bando per la Digital Transformation
 - Bonus mobilità: attiva la piattaforma dedicata agli esercenti
 - Acquisto stazioni di ricarica veicoli elettrici: l'Iva è rimborsabile
-

IN BREVE

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate-Riscossione

Agenzia Entrate-Riscossione – FAQ 21 ottobre 2020

L’Agenzia Entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le FAQ con le novità introdotte dal D.L. n. 129/2020 che ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020), lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della “Definizione agevolata”.

Di seguito le indicazioni fornite:

- **Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi**, è stata disposta la sospensione **fino al 31 dicembre 2020** del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, **entro il 31 gennaio 2021**.
- **Sospensione notifiche e pignoramenti**, è stata estesa **fino al 31 dicembre 2020** anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 “Rilancio” (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi **a decorrere dal 1° gennaio 2021**, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).
- **Rateizzazioni decadenza a 10 rate**, per i **piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020** e per i provvedimenti di accoglimento delle **richieste presentate fino al 31 dicembre 2020**, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della “Definizione agevolata” (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.
- **Sospensione verifiche crediti P.A.**, rimarranno sospese **fino al 31 dicembre 2020** anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro (art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973). Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

Dott. Matteo Piazza Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982

- **Rottamazione e “saldo e stralcio”**, resta confermato il **termine ultimo del 10 dicembre 2020** entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative

IRPEF

Le novità sui fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 632 e 633, Legge n. 160/2019) ha modificato l'art. 51, comma 4, lettera a), Tuir, modificando il criterio di determinazione forfetaria del fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

In particolare, per autoveicoli, motocicli e ciclomotori di **nuova immatricolazione** concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati **dal 1° luglio 2020**, le percentuali di fringe benefit variano a seconda dei livelli di emissione di anidride carbonica, come qui riepilogato:

Veicoli	Percentuali forfetarie
Veicoli con emissione di CO2 non superiori a 60g/Km	25%
Veicoli con emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km	30%
Veicoli con emissione di CO2 superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km	40% per il 2020 (50% a decorrere dal 2021)
Veicoli con emissione di CO2 superiore a 190 g/Km	50% per il 2020 (60% a decorrere dal 2021)

Il fringe benefit sarà quindi determinato in misura pari alle percentuali sopra riportate, basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui calcolato sulla base dei costi chilometrici di esercizio desumibile dalle tabelle ACI (Automobile Club Italia).

Con la Risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate:

- con riferimento alla locuzione “di nuova immatricolazione” ha chiarito che va “[...] ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori **immatricolati dal 1° luglio 2020**, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2020 (1° gennaio 2020)”. Su questo punto, quindi, l'Agenzia non lascia particolari dubbi, posto che il requisito temporale relativo all'immatricolazione è da riferirsi alla data della stessa;
- per quanto riguarda il momento rilevante per individuare i **contratti stipulati a “decorrere dal 1° luglio 2020”**, ritiene di considerare **il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione** da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del benefit. Tale conclusione è dettata dal fatto che il **contratto di benefit** non è un atto unilaterale del datore di lavoro, ma è necessaria anche **l'accettazione da parte del lavoratore** stesso.

Dott. Matteo Piazza Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982



Di conseguenza, per i contratti tra datore di lavoro e lavoratore dipendente stipulati **fino al 30 giugno 2020** continuerà sempre ad applicarsi la vecchia normativa: fringe benefit pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui desumibili dalle tabelle ACI.

IVA

Iva agevolata sulle cessioni di mascherine e dispositivi medici: prime risposte dell'Agenzia Entrate ai quesiti degli operatori

Agenzia delle Entrate, Circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (D.L. "Rilancio") ha introdotto con l'art. 124 una **disciplina IVA agevolata per l'acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**.

In particolare, il predetto articolo prevede che entro il 31 dicembre 2020 siano esenti da IVA (con diritto alla detrazione dell'imposta) le cessioni di: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Gli stessi beni, dal 1° gennaio 2021 saranno imponibili IVA con aliquota al 5%.

Nella Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 l'Agenzia ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sull'applicazione del suddetto regime agevolato IVA:

- **Iva agevolata, disco verde ai termoscanner** - Il Ministero della salute ha fornito all'Agenzia delle indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall'art. 124. In particolare, la circolare delle Entrate, con riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione "*tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea*". Pertanto anche i *termoscanner* rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.
- **Ok alle "piantane" contenenti dispenser per disinfettanti** - La circolare chiarisce che anche le piantane per dispenser rientrano nell'agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.
- **Iva agevolata anche per i kit o gli strumenti per eseguire i test sierologici** - Non solo i saturimetri ma anche gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici rientrano nell'agevolazione, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del 30 maggio 2020 dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Dott. Matteo Piazza Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982

- **Esenzione Iva, anche per le mascherine riutilizzabili** – Oltre alle mascherine chirurgiche e a quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 124 anche le cessioni di mascherine riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro. La circolare, infine, chiarisce che rientrano nell'esenzione anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l'elemento principale della mascherina.
- Le operazioni andranno riportate nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. Il cedente indica l'ammontare delle cessioni nel rigo VP2, il cessionario l'ammontare degli acquisti nel rigo VP3.

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Eco e Superbonus anche per edifici riscaldati con stufe e caminetti

Enea, FAQ ottobre 2020

Si può fruire dell'Ecobonus e del Superbonus anche per interventi di riqualificazione energetica di edifici che non siano dotati di un moderno impianto di riscaldamento ma che, ad esempio, siano riscaldati con caminetti, stufe o apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, purché fissi, e senza più il limite sulla potenza minima inferiore.

Il chiarimento arriva in una delle FAQ, recentemente pubblicate dall'ENEA e condivise dal MISE e dall'Agenzia Entrate, che, partendo dalla premessa che per la fruizione dell'Ecobonus l'immobile oggetto dell'intervento debba essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale, ricorda che l'art. 2, comma 1, lettera l-tricies), del D.Lgs. n. 192/05, modificato dal D.Lgs. n. 48/2020, definisce **"impianto termico"** un *"impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate"*.

Dunque, dalla nuova definizione normativa di impianto termico, chiarisce l'ENEA, si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l'Ecobonus e il Superbonus l'impianto di climatizzazione invernale **debba essere fisso e possa essere alimentato con qualsiasi vettore energetico, senza limiti sulla potenza minima inferiore**.

Inoltre, l'impianto deve essere **funzionante o riattivabile** con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

Pronti gli elenchi Split payment per il 2021

Mef, Split payment – Elenchi 2021

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi per l'anno 2021 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, il cosiddetto "split payment".

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

Dott. Matteo Piazza Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982



Sul sito del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli **elenchi, aggiornati al 20 ottobre 2020**, dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - **split payment** per l'anno 2021.

Si tratta degli elenchi di:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, comunque tenute all'applicazione dello split payment per le quali è possibile fare riferimento all'**elenco IPA** pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

È possibile effettuare la ricerca delle **fondazioni**, degli **enti** o delle **società** presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali **mancate o errate inclusioni**, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

SOCIETÀ, IMPRESE

Bando per la Digital Transformation

Mise, D. Dirett. 1° ottobre 2020

È stato pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico il decreto 1° ottobre 2020 che definisce i termini per accedere al bando "Digital Transformation" delle PMI, misura che ha l'obiettivo di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l'applicazione di tecnologie avanzate previste nell'ambito di Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. A disposizione dell'intervento ci sono 100 milioni di euro.

Il bando definisce i **termini e le modalità di presentazione delle domande** di agevolazioni, i **punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità** delle stesse domande, nonché **criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili**, gli **oneri informativi** a carico dei soggetti proponenti e gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino:

- iscritte come attive nel Registro delle imprese;
- operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;
- hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;
- dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;

Dott. Matteo Piazza Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982

- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione di:

- tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. e/o;
- tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus mobilità: attiva la piattaforma dedicata agli esercenti

È attiva la piattaforma dedicata agli esercenti per partecipare al "Bonus mobilità", il programma che prevede l'erogazione di un **contributo fino al 60%** della spesa sostenuta **in misura non superiore a euro 500** per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) e per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Nel primo giorno di attivazione della piattaforma online si sono registrati **circa 500 esercenti**.

"È un'ottima risposta", ha commentato il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. "Significa che si sente la necessità di mobilità sostenibile, soprattutto in questo periodo delicato dal punto di vista sanitario. Usare la bicicletta o un veicolo elettrico o ancora i servizi di mobilità condivisa comportano meno inquinamento nelle nostre città e una maggiore tutela della nostra salute, versante sul quale stiamo insistendo come ministero dell'Ambiente, come dimostrano anche il recente stanziamento per gli spostamenti casa-scuola – 20 milioni di euro – e il decreto sulla riforestazione urbana".

IVA

Acquisto stazioni di ricarica veicoli elettrici: l'Iva è rimborsabile

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 22 ottobre 2020, n. 497

Con la Risposta n. 497 del 22 ottobre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le stazioni di ricarica per veicoli elettrici, denominate "Electric Vehicle Charger" (EVC), rappresentano dei beni non integrati irreversibilmente al suolo (non di proprietà dell'istante) e, dunque, costituiscono per la Società **beni strumentali ammortizzabili** ai sensi dell'art. 102 del Tuir.

Di conseguenza, l'IVA assolta per il loro acquisto, comprese le spese accessorie, necessarie per il loro funzionamento, è **rimborsabile** sulla base di quanto previsto dall'art. 30, secondo comma, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972 e, conseguentemente, del successivo articolo 38-bis, secondo comma, al ricorrere delle condizioni ivi previste.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 30 novembre 2020	IRPEF, IRES, IRAP - Dichiarazione	<p>Termine per la trasmissione telematica della:</p> <ul style="list-style-type: none"> dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare. 	<p>Persone fisiche; Società di persone; Società di capitali.</p>	Telematica
Lunedì 30 novembre 2020	ISA - Presentazione	<p>Termine ultimo per la presentazione del modello ISA relativo l'anno d'imposta 2019.</p>	Imprese e lavoratori autonomi	Telematica
Lunedì 30 novembre 2020	LIPE - Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre.</p>	Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.	Telematica
Giovedì 10 dicembre 2020	770/2020	<p>Termine (prorogato dal 30/10) per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2019.</p>	Sostituti d'imposta	Telematica